

Comunicazione dell'approvazione di una modifica temporanea di un disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta originaria di uno Stato membro

"Taleggio"

N. UE: PDO-IT-0025-TEMP01 - 09.05.2023

1. Nome del prodotto

"Taleggio"

2. Stato membro cui appartiene la zona geografica

Italia

3. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica temporanea

MASAF

—

4. Descrizione della o delle modifiche approvate

Modifica

La richiesta, presentata il 24 gennaio 2023 dal Consorzio per la Tutela del Taleggio trova giustificazione dal perdurare del grave stato di deficit idrico in atto nei territori delle Regioni e delle Province Autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonché per le peculiari condizioni e per le esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto”come dimostrato dalla proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico nell’anno 2022 in atto anche nel territorio della regione Lombardia, adottata con Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2022;

Inoltre i parere delle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, competenti per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio di Tutela del Taleggio, hanno accertato che, a seguito dello stato di emergenza idrica, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica del Taleggio, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione del taleggio prevede all'articolo 5 che almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona di origine il latte per la produzione del Taleggio proviene da allevamenti nei quali la razione alimentare del bestiame è costituita da erba e/o fieno di prato polifita in e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori.

Tenuto conto che la modifica apportata non influisce sulle caratteristiche essenziali del "Taleggio" DOP si è ritenuto necessario approvare la modifica temporanea al disciplinare di produzione al fine di consentire la certificazione del prodotto ed evitare un grave danno economico ai produttori.

Si riporta di seguito la modifica approvata:

Testo in vigore

Art. 5

...Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona di origine",

Testo modificato

Art. 5

....Almeno il 35% della sostanza secca degli alimenti per le bovine, su base annuale, deve provenire dalla zona di origine",

La modifica è temporanea e ha validità per tutto l'anno 2023